



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

PROVINCIA DI SAVONA



**AREA TECNICA
Servizio Ambiente**

**SERVIZIO DI CERNITA E TRATTAMENTO CON
RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI
CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA**

Per 24 mesi
a fronte di un quantitativo presunto di 600 ton/anno

CIG 65584983C3

**CAPITOLATO SPECIALE
D'ONERI**

Borghetto Santo Spirito, lì 07/12/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Carlo Dalla Pria**

INDICE

0. PREMESSA
1. OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO
2. IMPORTO DEL CONTRATTO
3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
5. IMPIANTO DI DESTINAZIONE: REQUISITI ED OPERATIVITÀ
6. PREZZO OFFERTO
7. AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO
8. CAUZIONE DEFINITIVA
9. COPERTURE ASSICURATIVE
10. ONERI DELL'IMPRESA
11. RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA
12. PENALITÀ PER INTERRUZIONE O RITARDATO AVVIO DEL SERVIZIO
13. PAGAMENTI
14. VARIAZIONI CONTRATTUALI E/O DEI CONFERIMENTI
15. INVARIABILITÀ DEI PREZZI
16. CESSIONE DEL CREDITO
17. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
18. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI
19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
20. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA
21. SUBAPPALTO
22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
23. RISERVE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
24. SPESE DI CONTRATTO E DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
25. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
26. APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO DELLA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI
27. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 0 - PREMESSA

Le presenti norme regolano il servizio da eseguirsi da parte dell'Impresa aggiudicatrice, che per brevità viene in seguito denominata "Impresa" o "Ditta" a favore del Comune di Borghetto Santo Spirito che per brevità viene in seguito denominato "Stazione Appaltante" o "Committente" ed integrano, formandone parte sostanziale, il contratto che sarà stipulato.

Nel seguito del presente Capitolato Speciale d'Oneri e negli altri documenti di gara si indica con: FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) i rifiuti biodegradabili di cucine e mense, codice CER 20.01.08.

Art. 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di cernita e trattamento con recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20.01.08) raccolti e trasportati dalla società A.T.A. SpA di Savona, con servizio porta a porta e/o cassonetti di prossimità provenienti dal territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito.

La durata del servizio è di anni due, a decorrere dalla stipula del Contratto e il servizio, nelle more della stipula dello stesso, potrà eventualmente, essere affidato in via d'urgenza (vedi successivo art. 7). E' inoltre prevista l'eventuale opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016.

Si riferisce ad un quantitativo di rifiuti stimato in circa 600,00 tonnellate/anno, suscettibili di incremento o diminuzione in funzione dell'intensificazione o diminuzione della raccolta differenziata.

Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente Appaltante. In ogni caso l'Impresa nulla potrà pretendere dalla Stazione Appaltante qualora i rifiuti conferiti risultassero inferiori ai quantitativi indicati (vedi successivo art. 6).

L'appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio nella piena osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

L'impianto di conferimento dovrà essere autorizzato ai sensi dell'Art. 2, comma 29 ter D.Lgs 4/2008 per lo specifico rifiuto oggetto dell'appalto (codice CER 20 01 08).

I rifiuti verranno trasportati all'impianto di conferimento dalla ditta ATA Spa di Savona, attuale gestore del servizio di Igiene ambientale (raccolta – trasporto rifiuti e spazzamento), per sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato.

L'impianto di conferimento dovrà essere ubicato ad una distanza NON superiore a 120 km stradali (+ o -5%) dal luogo di produzione del rifiuto ovvero il Comune di Borghetto S.S..

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto all'art. 16 D.Lgs 205/2010 ed all'art. 11, comma 12 Bis L.125/2013

Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo di spesa stimata per due annualità è pari ad € 144.000,00 così suddiviso:

A)	importo a base d'appalto	€/ton 120,00 × 600,00 ton/annue=	€ 144.000,00
B)	oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.000,00
	Sommano		€ 146.000,00

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo comprensivo dell'eventuale aumento è stimato in euro 28.800,00(Ventottomilaottocento/00)

L'importo complessivo del contratto sarà quello risultante dall'applicazione del prezzo unitario offerto in sede di gara per il citato **quantitativo presunto** e dovrà risultare non superiore a €144.000,00 al netto. Pertanto l'importo definitivo di contratto sarà determinato dalla quantità realmente recuperate presso l'impianto, come da F.I.R.

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base del servizio preventivato che potrà subire variazioni a secondo della produzione delle utenze. L'importo del contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta. Il prezzo a base di gara è di **€ 120,00/tonnellata** al netto dell'I.V.A

Considerata la possibilità di proroga dello stesso limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, calcolata, altresì, la possibilità della variazione dell'importo contrattuale fino ad un quinto dello stesso, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs 50/2016, l'importo viene come di seguito stimato:

- Anni 2017/2018 importo a base d'appalto	
comprensivo di oneri di sicurezza.....	€. 144.000,00
Importo dell'eventuale aumento del quinto contrattuale	€. 28.800,00
Totale	€. 172.800,00

Art. 3 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto i documenti di seguito puntualmente individuati:

- 1) Capitolato Speciale d'Oneri;

Art. 4 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi **art. 36 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016** a favore dell'offerta che presenta il prezzo più basso ai sensi dell'art. 63 D.Lgs 50/2016.

La procedura negoziata sarà preceduta da avviso per la manifestazione di interesse ai sensi degli artt. 70 e 72 del D.Lgs 50/2016

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D.lgs 158/2011
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter D.lgs 165/2001 o che siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la P.A.

Il concorrente dovrà inoltre prestare le dichiarazioni di seguito elencate:

Idoneità professionale

- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. con codice ATECO specifico per l'attività relativa al servizio in appalto.

- Autorizzazione di cui all'Art. 2, comma 29 ter D.Lgs 4/2008

Capacità economica e finanziaria

a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica il concorrente dovrà fornire dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, il quale deve essere almeno pari all'importo messo a base di gara.

Capacità tecnica e professionale

a dimostrazione della capacità tecnica il concorrente dovrà presentare un elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.

Art. 5 – IMPIANTO DI DESTINAZIONE: REQUISITI ED OPERATIVITÀ
--

L'impianto di destinazione deve essere regolarmente autorizzato per i codici CER 20.01.08 per operazioni di recupero indicate con codice R3 e/o R13 nell'allegato C di cui all'art. 39, comma 5 D.lgs 2015/2010

L'autorizzazione deve essere non anteriore deve essere in corso di validità.

L'impianto deve risultare regolarmente autorizzato ai sensi delle norme richiamate ed essere operativo alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'Impresa potrà anche non risultare proprietario o gestore dell'impianto di destinazione ove viene svolto il recupero dei rifiuti, purché dimostri, con idonea documentazione, di avere la disponibilità al conferimento in impianto per la tipologia ed i quantitativi di rifiuto previsti.

In particolare l'Impresa deve assicurare:

a)il conferimento dei rifiuti da Lunedì a Sabato;

b)ogni giorno deve essere possibile lo scarico obbligatoriamente tra le ore 8 e le 12 e, da Lunedì a Venerdì, per almeno altre 3 ore comprese tra le 13 e le 17;

c)nel caso di festività infrasettimanali la chiusura dell'impianto non potrà in nessun caso protrarsi oltre le 48 ore;

d)lo scarico dell'automezzo deve avvenire entro 60 minuti dal suo arrivo in impianto;

e)impianto/i sostitutivo/i da utilizzare nei giorni di chiusura;

Per eventuali inadempienze di cui ai punti precedenti saranno applicate le penali definite al successivo art. 12, con le seguenti deroghe:

a) per quanto riguarda i giorni di apertura è ammessa la chiusura oltre che in tutti i giorni festivi infrasettimanali anche in altri 3 giorni per anno, purché comunicati con preavviso non inferiore a 7 giorni;

b) in merito all'orario d'apertura giornaliera, può essere prevista una riduzione solamente se non comporta disagio o maggiori oneri per il Committente, cui compete l'autorizzazione del minore orario proposto.

Cambiamenti degli orari di conferimento all'impianto di recupero dovranno essere fissati e concordati tra il Comune di Borghetto Santo Spirito, la ditta ATA Spa e la ditta appaltatrice del servizio.

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione o da un documento di trasporto, secondo le prescrizioni della legislazione vigente, o da altro sistema sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che dovesse essere previsto dalle norme.

In mancanza del documento di cui sopra l'Impresa è tenuta a non accettare il conferimento.

Sarà cura della ditta ATA Spa predisporre il formulario o documento di trasporto, e ritornare al Committente la quarta copia dell'avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa vigente se trattasi del formulario, e comunque fornire prova certificata secondo la normativa in corso dell'avvenuto recupero del materiale.

L'Impresa è tenuta alla restituzione della copia del formulario compilato e regolarmente timbrato e firmato ovvero alla dovuta registrazione secondo procedure SISTRI: solamente il regolare completamento di tale fase costituisce titolo dell'Impresa per la fatturazione del servizio reso.

L'Impresa è obbligata a consegnare all'autista conferitore la 3a copia (trasportatore) e la 4a copia (produttore) del formulario, compilato e regolarmente timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di trattamento, con indicazione del peso registrato a destino.

Presso l'impianto di destinazione, ovvero presso la stazione di travaso qualora proposta, deve essere disponibile una pesa per procedere alla pesatura di tutti i mezzi che conferiscono.

La pesa dell'impianto deve essere stata sottoposta a bollatura metrica, in corso di validità. Il Committente si riserva di richiedere la documentazione relativa all'impianto di pesatura ed alla taratura periodica della stessa.

Se nel corso del rapporto contrattuale l'impianto segnalato dalla ditta appaltatrice si trovasse nella obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto per cause di forza maggiore opportunamente documentate, lo stesso potrà essere sostituito, dall'Impresa appaltatrice, con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e autorizzazione scritta del Committente.

Art. 6 – PREZZO OFFERTO

Il prezzo corrisposto per il servizio di trattamento, cernita ed avvio a recupero del rifiuto è quello presentato, per la frazione prevista, in sede di gara dall'aggiudicatario.

Il prezzo si intende altresì comprensivo di tutti gli oneri, compresi gli oneri derivanti dalle operazioni di selezione ed avvio del recupero della frazione organica ed inoltre gli oneri derivanti dalle operazioni per smaltimento della frazione estranea.

Tale prezzo, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 è soggetto a variazione qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto L'importo a fronte dell'eventuale aumento è stimato in euro 172.800,00(centosettantaduemilaottocento/00)

Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del Capitolato Speciale d'Oneri e negli altri documenti costituenti il contratto si intendono quindi accettati dall'Impresa in base ai suoi calcoli di convenienza e pertanto sono compresi nel prezzo offerto. In particolare il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri di sicurezza per l'attività dell'Impresa, compresi gli oneri riferibili a rischi interferenziali.

Gli importi liquidati all'Impresa sono quelli derivanti dall'applicazione dei prezzi unitari di contratto alle

quantità di rifiuti conferiti all'impianto di destinazione, essendo i quantitativi indicati per ognuno dei due lotti utili solamente per la determinazione dell'importo presunto della gara e dell'importo di affidamento.

Nessun compenso spetterà all'Impresa qualora nella durata del contratto non fossero raggiunti i quantitativi previsti.

Art. 7 – AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio sarà affidato per un periodo di 24 mesi (Ventiquattro)

Tale termine decorrerà dal giorno successivo a quello di stipula del contratto.

È comunque facoltà del Committente di far decorrere il servizio anche prima dell'avvenuta stipula del contratto. In tal caso, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, il Committente provvederà a dare comunicazione all'Impresa, anche solo via fax, del giorno da cui decorre il servizio.

Con la partecipazione alla gara, l'Impresa accetta la possibilità che il servizio possa avvenire sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto, e prima della data di scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, ma tale fatto non costituisce in alcun modo impegno del Committente alla sottoscrizione del contratto che resta, inoltre, subordinata alla positiva verifica dei requisiti prescritti in sede di gara, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016.

E' inoltre prevista l'eventuale opzione di proroga ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.Lgs 50/2016.

Art. 8 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa partecipante s'impegna a costituire la cauzione provvisoria **intestata al Comune di Borghetto Santo Spirito** pari al 2% dell'importo a base di gara da costituirsi nei modi previsti all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Borghetto Santo Spirito, Banca CARIGE, IBAN IT41Q0617549310000000003790. Il bonifico deve specificare che è un deposito cauzionale.
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a presentare, all'atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fideiussoria, costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio oggetto del contratto.

Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, l'importo della cauzione può essere ridotto del 50 % se l'impresa è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Questa cauzione, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta

della stazione appaltante, viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni e a copertura degli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive dell'Esecutore , fatto salvo l'esperimento di altre azioni da parte della Società.

Tale garanzia potrà essere presentata nelle stesse forme e modalità sopra citate relative alla cauzione provvisoria.

La garanzia potrà essere progressivamente svincolata secondo le disposizioni dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili.

Art. 9 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità per danni a terzi, compresi i dipendenti o eventuali preposti del Committente, con piena manleva di quest'ultima se chiamata direttamente in causa.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, per i danni cagionati a terzi, inclusi tra questi dipendenti, rappresentanti ed incaricati del Committente.

La polizza deve essere stipulata almeno per i seguenti massimali : Responsabilità Civile verso i Terzi : massimale unico di € 3.000.000 (euro tremilioni).

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro : massimale per sinistro € 3.000.000 (euro tremilioni) , per prestatore infortunato € 1.500.000 (euro unmilione cinquecentomila) con l'avvertenza che le suddette cifre non costituiscono comunque limite alla responsabilità dell'Impresa.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del codice civile) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziare, ovvero le stesse dovranno esibire analoghe polizze.

In caso di subappalto, le medesime coperture assicurative devono essere prodotte dal subappaltatore.

L'Impresa deve trasmettere al Committente copia della polizza prima dell'effettivo inizio del servizio e copia della quietanze alle successive scadenze.

La copertura assicurativa deve rimanere attiva per tutta la durata del contratto.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione del servizio per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 10 – ONERI DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile verso il Committente delle prestazioni di cui al presente capitolato, del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.

L'Impresa non può interrompere il servizio per propria autonoma decisione e neppure per divergenze con il Committente: ogni riserva o divergenza da parte dell'Impresa può essere segnalata con le modalità di cui al successivo art. 23 e, in assenza di accordo, sarà definita come previsto allo stesso articolo di Capitolato.

L'Impresa nell'effettuazione del servizio è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) restituire la copia del formulario compilato e regolarmente timbrato e firmato (ovvero alla dovuta registrazione secondo procedure SISTRI), con l'avvertenza che solamente il regolare completamento di tale fase costituisce titolo per la fatturazione del servizio reso;
- b) inviare mensilmente report sui quantitativi di rifiuti conferiti suddivisi per ciascun Comune produttore, e l'invio di tale report deve precedere l'emissione della fattura;
- c) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle altre forme di previdenza obbligatorie previste dalle disposizioni normative in vigore, o che potranno intervenire durante l'esecuzione della fornitura. Nell'esecuzione del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. L'Impresa dovrà essere in ogni momento in grado di dimostrare l'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto, nonché copia dei pagamenti;
- d) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'art. 19 del presente Capitolato Speciale d'Oneri; l'Impresa risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa;
- e) l'Impresa è tenuta ad informare tempestivamente la Società di eventuali infortuni occorsi al personale della stessa o di terzi nello svolgimento di attività che coinvolgono mezzi e personale della Società all'interno dell'impianto dell'Impresa;
- f) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
- g) l' Impresa dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni del C.C.N.L. e degli accordi locali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ricadendo su di esso ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, qualunque ne sia la natura e la causa, tenendone, pertanto, sollevata la Società e il personale dalle stesse dipendente;
- h) è fatto divieto all'Impresa ed ai suoi eventuali subappaltatori, salvo autorizzazione scritta della Società, di fare o di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o filmati delle attività oggetto del presente affidamento o comunque di divulgare notizie riservate acquisite nell'espletamento del servizio.

Art. 11 – RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

Subito dopo l'affidamento del servizio, l'Impresa è tenuta ad indicare il nominativo di un suo rappresentante con cui la Società potrà mantenere tutti i rapporti relativi al contratto, sia di natura tecnica che amministrativa.

Il Rappresentante designato da parte dell'Impresa deve essere sempre reperibile telefonicamente per tutta la durata del contratto.

L'Impresa risponderà dell'idoneità del proprio Rappresentante e di tutto il proprio personale in genere.

Art. 12 – PENALITÀ PER INTERRUZIONE O RITARDATO AVVIO DEL SERVIZIO

L'**Impresa** è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto, fatte salve causa di forza maggiore, rientrando in questa fattispecie, la chiusura dell'impianto disposta per calamità od eccezionali eventi meteorici.

Si precisa che non rientra tra le cause di forza maggiore il raggiungimento dei quantitativi massimi autorizzati al conferimento in impianto, anche limitatamente alla tipologia (codice CER 20.01.08) oggetto del contratto, ovvero la sospensione dell'attività disposta da Organi di controllo.

In tali casi l'**Impresa** dovrà ovviamente sospendere il ritiro dei rifiuti, ma sarà tenuta a reperire un altro impianto di conferimento avente i requisiti di cui all'art. 5 del presente capitolato.

Qualora l'**Impresa** non proceda ad indicare un nuovo impianto di conferimento, sarà comunque tenuta a rifondere i maggiori costi, diretti ed indiretti, sostenuti dalla **Società**.

Con riferimento agli obblighi di apertura ed operatività dell'impianto fissati al precedente articolo 5, saranno applicate le seguenti penali in caso di inadempienza:

- a) Mancata apertura giornaliera dell'impianto € 100 / giorno
- b) Ridotta apertura oraria in giorno di conferimento da parte della Società € 20/ora
- c) Tempo di scarico superiore ad ore 1 € 30 / ora per mezzo in attesa
- d) Mancata restituzione del formulario timbrato e firmato con indicazione del peso a destino € 10 / giorno per formulario

Ogni contestazione con applicazione della penale sarà prontamente inviata dal Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo mail al Rappresentante dell'**Impresa**.

Entro 5 giorni dalla contestazione l'Impresa potrà comunicare le proprie deduzioni alla Società sui fatti specifici contestati. Qualora dette deduzioni non siano accettabili a giudizio insindacabile della Società, si procederà all'applicazione delle penali come sopra definite.

In ogni caso l'**Impresa** è tenuta a porre immediatamente in essere i necessari interventi correttivi per la risoluzione dei disservizi o ritardi contestati dalla **Società**.

La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'**Impresa**, da parte della **Società**, per i danni causati per qualsiasi titolo dai ritardi verificatisi.

In caso di applicazione della penale contrattuale, il **Committente** provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza.

Il **Committente** ha inoltre la facoltà di avvalersi dell'incameramento anche parziale della cauzione definitiva, ed in tal caso sarà onere dell'**Impresa** ricostituire la cauzione nell'importo originario.

L'**Impresa** non può interrompere il servizio per divergenze con il **Committente** inerenti l'applicazione di penali o di qualsiasi altra natura.

Ogni riserva o divergenza da parte dell'**Impresa** può essere segnalata con le modalità di cui al successivo art. 23 e, in assenza di accordo, sarà definito come previsto allo stesso articolo di Capitolato.

Art. 13 – PAGAMENTI

L'Impresa procederà ad emettere fattura mensile per i conferimenti effettuati nel mese.

Ai fini della fatturazione farà fede il peso riscontrato a destino.

Il pagamento avverrà tramite bonifico a 30 giorni data fattura fine mese, purché la fattura sia ricevuta entro 7 giorni dalla sua emissione.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC, a frequenza quadrimestrale.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016

Ai fini dell'applicazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010, il contratto sarà individuato dal codice CIG Derivato da quello di gara assunto dalla Stazione Unica appaltante e tale codice dovrà sempre essere indicato in fattura.

All'atto del contratto, l'Impresa è tenuta ad indicare :

- estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, specificando se lo stesso è "dedicato" o meno allo specifico contratto;
- generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Impresa è inoltre obbligata a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale variazione dei dati suddetti.

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro il Committente procederà, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell'appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- tardiva trasmissione della fattura;
- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 14 – VARIAZIONI CONTRATTUALI E/O DEI CONFERIMENTI

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 sono possibili variazioni dei quantitativi di contratto, purché limitate per ciascuna frazione in una variazione in aumento o diminuzione entro il limite del 20% dei quantitativi previsti o comunque complessivamente entro il 20% dell'importo previsto di contratto.

In particolare le parti dichiarano, con la sottoscrizione del contratto, di essere pienamente consapevoli che i rifiuti avviati a trattamento sono rifiuti urbani provenienti da raccolta domiciliare porta a porta e/o prossimità la cui quantità non può essere esattamente definita o limitata a priori, dipendendo da abitudini dei cittadini o da fattori atmosferici.

Considerato che tali situazioni ricadano entro le previsioni del suddetto art.106, per gli eventuali maggiori quantitativi entro il limite del 20% dei quantitativi previsti ed il periodo di durata del contratto, il conferimento procederà pertanto con applicazione dei medesimi prezzi unitari e senza necessità di sottoscrizione di atto di sottomissione.

Per eventuali altre variazioni contrattuali si procederà in accordo alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 come precedentemente citato

Art. 15 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi offerti sono fissi ed invariabili, anche in presenza di proroga del contratto.

Art. 16 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile , è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Trova applicazione l'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Committente provvederà a comunicare all'Impresa all'atto della sottoscrizione del contratto il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto (indicato come direttore dell'esecuzione), i cui compiti sono normati all'art. 111 comma 2 D.lgs 50/2016 e saranno meglio esplicitati a seguito dell'emissione delle linee guida da parte di ANAC

L'Impresa è tenuta a conformarsi a tutte le direttive impartite nel corso dell'appalto dal Direttore dell'esecuzione.

Art. 18 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI

L'Impresa risponderà totalmente ed incondizionatamente dell'esecuzione a regola d'arte del servizio e nel pieno rispetto di tutte le norme, tenendo sollevate ed indenni, da responsabilità sia civile che penale, per qualsiasi causa od infortunio connesso al servizio, anche nei confronti di terzi, il Committente.

Restano a carico dell'Impresa, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari per evitare danni a opere, ambiente, persone e cose, come pure ogni onere conseguente la necessità a ripristini di opere o a risarcimenti di danni a luoghi o a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 19 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (e comunque prima dell'avvio dei conferimenti), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione il DUVRI – documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

In particolare e non in modo esaustivo, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Società le disposizioni tutte cui gli autisti dovranno attenersi per effettuare il conferimento in piena sicurezza, considerando la struttura dell'impianto, i tipi di automezzi , le interferenze con i mezzi d'opera dell'impianto e degli altri conferitori.

La mancata presentazione del DUVRI ex D.Lgs. 81/08 potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione.

L' Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di terzi.

L'Impresa deve notificare immediatamente alla Società, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni di contratto, che abbia coinvolto personale e/o mezzi o attrezzature della Società.

Art. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del c o d i c e c i v i l e e della normativa in vigore, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per l'esecuzione della prestazione.

Art. 21 - SUBAPPALTO

I subappalti dovranno essere autorizzati ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le Ditte subappaltatrici, qualora impiegate in attività previste dall'art. 212, comma 7 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dovranno essere iscritte all'Albo Nazionale dei gestori ambientali, che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria relativa al servizio avuto in subappalto. In ogni caso l'eventuale affidamento dei servizi in subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Borghetto Santo Spirito e non esonera l'Impresa Appaltatrice dagli obblighi assunti col presente capitolato, che resta l'unica responsabile del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi.

Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società ha facoltà di risolvere il contratto:

1. quando l'Impresa si rende responsabile di frode e grave inadempienza nella condotta del servizio, in accordo alle previsioni dell'art. 108 del Codice D.Lgs. 50/2016;
2. in caso di interruzione del servizio per più di tre giorni lavorativi consecutivi, fatti salvi i casi di forza maggiore e le deroghe previste al precedente art. 5;
3. ripetuti inadempimenti con impossibilità di scarico in impianto di mezzi del Committente;
4. mancata stipula o rinnovo delle coperture assicurative di cui all'art. 9 del presente capitolato.

La risoluzione per le cause di cui ai punti 1) e 2) opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e la Società avanzerà richiesta di risarcimento per i danni subiti per il mancato espletamento del servizio e per altri motivi imputabili all'inadempienza dell'Impresa.

Negli altri casi il Committente procederà come di seguito descritto:

- 1) contesta il fatto all'Impresa, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC), assegnando un tempo per la regolarizzazione della situazione riscontrata;
- 2) l'Impresa, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni.

In caso di risoluzione contrattuale, il Committente provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'Impresa provvedendo, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 23 - RISERVE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o PEC o a mano all'ufficio protocollo del Committente, in tal caso avendo cura di farsi rilasciare idonea ricevuta.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra il Committente e l'Impresa, e che non fossero risolte tra le parti in via bonaria o comunque con la procedura di cui sopra, saranno deferite, in via esclusiva, al Tribunale di Savona: è quindi espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

Art. 24 - SPESE DI CONTRATTO E DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente.

In particolare sono a carico dell'Impresa le spese dell'eventuale registrazione e di bollo del contratto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi.

L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30.12.1982 n° 955.

Art. 25 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, ogni ditta partecipante alla gara è portata a conoscenza di quanto segue:

1. Le finalità per cui i dati concernenti l'**Impresa**, i suoi legali rappresentanti o procuratori, i suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, sono raccolti, registrati o memorizzati sono:
 - compilazione di anagrafiche e statistiche interne
 - adempimenti contabili e fiscali
 - gestione del credito
 - ricerche di mercato
 - altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali
2. L'elaborazione dei dati avviene con mezzi informatici, manuali e telematici e con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.
4. I dati acquisiti relativi ad ogni concorrente potranno essere comunicati, qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale all'esecuzione delle procedure di gara o del contratto o allo svolgimento dell'attività del Comune di Borghetto Santo Spirito, ai seguenti soggetti:
 - professionisti aventi ruolo nella gestione della gara e del contratto
 - studi legali
 - istituti di credito
 - società di informazioni economiche
 - società di revisione del bilancio
 - Pubbliche Autorità od Amministrazioni

5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borghetto Santo Spirito con sede a Borghetto Santo Spirito (SV), Piazza Italia n. 1, che procederà alla conservazione dei dati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
6. In applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, l'**Impresa** (o i Suoi rappresentanti) potrà ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati le siano messi a disposizione in modo intelligibile.

L'Impresa potrà altresì chiedere:

- di conoscere l'origine dei dati e la logica e finalità del trattamento
- la cancellazione o trasformazione in forma anonima
- l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi

L'**Impresa** si impegna per contro a dare piena applicazione alle disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 per protezione dei dati della società.

Art. 26 – APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO DELLA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI

In ottemperanza al "Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici" siglato il 17.03.2015 tra Prefettura di Savona (Ufficio Territoriale di Governo), Provincia di Savona e Comuni della Provincia di Savona, tra i quali il Comune di Borghetto Santo Spirito, la ditta dovrà accettare le seguenti clausole:

1. previsione della clausola risolutiva espressa – da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;
2. in caso di automatica risoluzione del vincolo, previsione di una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;
3. acquisizione:
 - della dichiarazione dell'impresa di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
 - della dichiarazione dell'impresa di non essersi accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
4. impegno della ditta a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione lavori;
5. impegno della ditta a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;
6. fermo restando l'esigenza di salvaguardare il principio di leale concorrenza tra operatori:
 - impegno della ditta a non affidare mediante subappalto lavori oggetto della gara medesima ad imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara;
 - impegno della ditta a non stipulare subcontratti per le stesse forniture o servizi con imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara.

Art. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Impresa Appaltatrice si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza della tipologia dello stesso.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamate e da applicarsi le disposizioni

di legge che regolano la materia.